

## **La questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo a Marco Cappato.**

di *Guido Stampanoni Bassi*

RELAZIONE AL SEMINARIO “*QUESTIONI DI FINE VITA E LIBERTÀ: IL PROCEDIMENTO CAPPATO DAVANTI ALLA CORTE*”, ROMA 13.6.2018

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La vicenda processuale. – 3. L’ordinanza della Corte di Assise di Milano e il “diritto vivente” in tema di agevolazione al suicidio. – 4. La parola alla Corte Costituzionale: i possibili scenari.

### **1. Premessa.**

Nell’ultimo anno, il tema del **fine vita** è stato al centro di un vivace dibattito che ha interessato l’intera società civile: basti pensare ai casi di Charlie Gard e Alfie Evans o alla recente approvazione della Legge sul Biotestamento (**Legge 22 dicembre 2017**, n. 219 recante “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*” pubblicata nella gazzetta ufficiale numero 12 del 16 gennaio 2018 e in vigore dal 31 gennaio 2018).

Ad alimentare le discussioni intorno al tema dell’eutanasia ha sensibilmente contribuito la vicenda giudiziaria che vede coinvolto **Marco Cappato**, imputato per il reato di cui all’art. 580 c.p. (*istigazione o aiuto al suicidio*) per aver accompagnato in svizzera Fabiano Antonani (detto Fabo) a praticare il suicidio assistito.

Sebbene, come è noto, questa non sia la prima volta che tali tematiche finiscono all’attenzione della giurisprudenza (a breve si avrà modo di riepilogare i precedenti giurisprudenziali sul punto), ciò che contribuisce a rendere storico il processo in corso nei confronti di Marco Cappato è il fatto che, per la prima volta, il giudice di merito ha deciso di investire della questione la Corte Costituzionale.

Il 14 febbraio scorso, infatti, la Corte di Assise di Milano – accogliendo le richieste che, in via subordinata, erano state avanzate sia dalla Procura di Milano che dalla difesa dell’imputato – ha deciso di sollevare **questione di legittimità** dell’art. 580 c.p. nella parte in cui:

*i)* incrimina le condotte di aiuto al suicidio **in alternativa** alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13

comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo;

ii) prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano **sanzionabili** con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, **senza distinzione** rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione.

## **2. La vicenda processuale.**

Vale la pena prendere le mosse riportando, per esteso, il capo di imputazione formulato nei confronti di Marco Cappato, il quale risulta *«imputato del reato p. e .p. dall’art. 580 c.p. per aver rafforzato il proposito suicidiario di Antoniani Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell’associazione Dignitas, a Plaffikon in Svizzera, e attivandosi per mettere in contatto i familiari di Antoniani con la Dignitas fornendo loro materiale informativo; inoltre, per aver agevolato il suicidio dell’Antoniani, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017, dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017»*.

La vicenda giudiziaria nasce il **28 febbraio 2017**, quando Marco Cappato si presentava presso i Carabinieri di Milano rappresentando che, nei giorni immediatamente precedenti, si era recato in Svizzera per accompagnare presso la sede della *Dignitas* Fabiano Antoniani, che lì aveva programmato e poi dato corso al suo suicidio assistito.

Marco Cappato veniva così iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che, tuttavia, in data 2 maggio 2017, presentava nei confronti dell’indagato richiesta di archiviazione nella quale si proponeva un’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 580 c.p. tale per cui la condotta doveva ritenersi penalmente irrilevante.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Luigi Gargiulo, fissava udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409 c. 2 c.p.p., per la data del **6 luglio 2017**. Nel corso dell’udienza, i pubblici ministeri presentavano una memoria con cui chiedevano di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. in relazione alla parte in cui incrimina la condotta di “partecipazione fisica” o “materiale” al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità. Anche la difesa di Marco Cappato presentava una memoria difensiva con la quale chiedeva di valutare la compatibilità dell’art. 580 c.p. con la nostra Carta Costituzionale.

Il **10 luglio 2017**, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano rigettava le richieste avanzate dai pubblici ministeri e dalla difesa di Marco

Cappato e imponeva alla Procura di **formulare l'imputazione** nei confronti di Marco Cappato per la fattispecie di cui all'art. 580 c.p.

In data **5 settembre 2017**, Marco Cappato chiedeva di essere giudicato con il rito immediato e, in data **18 settembre 2017**, veniva emesso dal Tribunale di Milano il decreto che dispone il giudizio immediato con data di inizio fissata per l'**8 novembre 2017** davanti alla prima sezione della Corte di Assise.

All'udienza di discussione del **17 gennaio 2018**, la pubblica accusa chiedeva la assoluzione dell'imputato o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. Stessa richiesta veniva avanzata anche dalla difesa di Marco Cappato

Da ultimo, all'udienza del **14 febbraio 2018**, la Corte di Assise di Milano pronunciava ordinanza con cui sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.

### **3. L'ordinanza della Corte di Assise di Milano e il “diritto vivente” in tema di agevolazione al suicidio.**

**3.1** Ciò da cui occorre prendere le mosse nell'affrontare, seppure brevemente, il contenuto dell'ordinanza della Corte di Assise di Milano è che, se certamente l'imputato non ha condizionato in alcun modo la scelta di Fabiano Antonani di suicidarsi (tant'è che è stata pronunciata sentenza di assoluzione dalla contestazione di “istigazione”), è altrettanto certo Marco Cappato ha provveduto ad accompagnare Fabiano in Svizzera nella consapevolezza che lì avrebbe realizzato il suo proposito suicidiario.

Non vi sono dubbi, pertanto, sul fatto che la condotta dell'imputato – scrive la Corte di Assise – sia «*stata condizione per il realizzarsi del suicidio e, secondo l'interpretazione dell'art. 580 c.p. sostenuta dal diritto vivente, tale condotta risulterebbe per ciò solo integrare l'agevolazione sanzionata dalla disposizione*».

Assume, dunque, rilievo centrale nel ragionamento dei giudici milanesi la nozione di “**agevolazione al suicidio**” – condotta che è sanzionata dall'art. 580 c.p. in alternativa rispetto alla condotta di “istigazione” – nell'interpretazione che della stessa è data dal cd. “**diritto vivente**”.

Come più avanti si avrà modo di evidenziare, tale nozione – intesa (anche) quale canone cui parametrare la possibilità di dare alla disposizione incriminata una (diversa) interpretazione costituzionalmente orientata (ed evitare, così, di sollevare questione di legittimità costituzionale) – rappresenta uno dei più discussi aspetti dell'ordinanza milanese.

Si può, infatti, sin da ora anticipare che una delle più ricorrenti obiezioni mosse alla Corte di Assise sia proprio quella di non aver interpretato l'art. 580 c.p. nella maniera ritenuta (dallo stesso giudice *a quo*) conforme alla Costituzione, evitando così di interpellare la Consulta.

In ogni caso – come riconosciuto dalla stessa Corte di Assise – ad oggi si ha un solo precedente giurisprudenziale di legittimità sulla condotta di “*agevolazione al suicidio*” che risale a ben vent'anni fa (Sez. I, 12 marzo 1998, n. 3147); una

sentenza (nel cui collegio giudicante sedevano due magistrati che sono poi diventati Presidenti della Corte di Cassazione) che si sofferma proprio sul significato da attribuire al concetto di “**agevolazione**” e sull’opportunità di sanzionare tale condotta a prescindere dalla ricaduta sul **processo deliberativo** dell’aspirante suicida.

«*La legge – si legge nella sentenza – nel prevedere, all’art. 580 c.p., tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita (quella della determinazione del proposito suicida prima inesistente, quella del rafforzamento del proposito già esistente e quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più facile la realizzazione di tale proposito) ha voluto quindi punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, ecc., o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo di impedire la realizzazione dell’evento.*».

«*L’ipotesi dell’agevolazione al suicidio – prosegue la Corte – prescinde totalmente dall’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi presuppone che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dal medesimo art. 580 c.p.*».

Pertanto – concludeva la Cassazione – affinché si realizzi l’ipotesi criminosa di cui all’art. 580 c.p nella forma della **agevolazione** «è sufficiente che l’agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio».

In altri termini – questo il principio affermato dalla Cassazione nel 1998 –, essendo le condotte punite in via alternativa, non solo rileva penalmente il contributo materiale al suicidio (a prescindere dalle ricadute psicologiche sul soggetto passivo) ma la nozione stessa di “contributo” va interpretata in maniera ampia ricomprendendovi «qualsiasi forma di aiuto o agevolazione».

**3.2** La stessa Corte di Assise dà atto, a dire il vero, che l’interpretazione sostenuta dalla Cassazione sia stata **disattesa** da alcune pronunce di merito che hanno preferito aderire ad una diversa interpretazione del concetto di “agevolazione” (il riferimento va alle note pronunce del GUP del Tribunale di Vicenza del 14.10.2015 e della Corte di Appello di Venezia del 10.5.2017 nonché alla decisione della Corte di Assise di Messina del 10.6.1997, poi annullata dalla Cassazione del 1998).

In tali occasioni si è affermato che l’aiuto al suicidio – inteso come la condotta di chi “**ne agevola l’esecuzione**” – può dirsi integrato dal solo contributo materiale direttamente e funzionalmente **incidente sulla “esecuzione”** dell’atto anticonservativo; ossia, dalle sole condotte che si pongono essenzialmente come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio.

Aderendo a tale lettura – proposta dal GUP di Vicenza – si è concluso che la condotta di chi abbia accompagnato in Svizzera l’aspirante suicida non può dirsi tale da integrare “agevolazione” al suicidio ai sensi dell’art. 580 c.p. non essendo tale condotta in stretta connessione con l’esecuzione dello stesso.

La Corte di Appello di Venezia ha poi affermato che, dovendosi escludere qualunque **interpretazione estensiva** dell’art. 580 c.p., possono essere ritenute sanzionabili solo le condotte che, a prescindere dal dato temporale, risultino comunque *«in necessaria relazione con il momento esecutivo del suicidio, ovvero direttamente e strumentalmente connesse a tale atto»*.

**3.3** Secondo la Corte di Assise di Milano, alla luce di un diritto vivente così orientato in tema di agevolazione al suicidio (cristallizzato dalla sentenza della Cassazione prima richiamata), è apparso **necessario interpellare la Corte Costituzionale**, alla quale – ricordano i giudici milanesi citando una sentenza della Consulta del 2016 – è consentito rivolgersi *«ogni qualvolta il giudice ha l’alternativa di adeguarsi ad un’interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata»*.

La diversa tesi sostenuta da alcune pronunce di merito – che in astratto avrebbe rappresentato una possibile strada alternativa che il giudice avrebbe potuto percorrere – rivelerebbe, tuttavia, proprio *«l’esigenza di evitare i profili di incostituzionalità che l’interpretazione ampia e indiscriminata delle condotte costitutive l’aiuto al suicidio sostenuta dalla Corte di Cassazione solleva sotto il profilo dell’offensività»*.

Questo passaggio è estremamente significativo perché dà l’idea di quale sia effettivamente il ragionamento operato dalla Corte di Assise. Al tempo stesso, come più avanti si vedrà, questo rappresenta anche uno dei passaggi più criticati di tale provvedimento posto che, secondo alcuni commentatori, dal momento che vi sarebbe stata la possibilità, per la Corte di Assise, di dare alla disposizione di cui all’art. 580 c.p. un’interpretazione alternativa (ritenuta, evidentemente, costituzionalmente orientata), non si sarebbe dovuto invocare l’intervento della Corte Costituzionale.

Dal momento che questo rappresenta uno degli aspetti più discussi, al fine di una miglior comprensione dell’*iter* giuridico seguito dalla Corte di Assise vale la pena richiamare la sentenza della Corte Costituzionale citata nell’ordinanza (Corte Cost. n. 240 del 2016), nella quale si afferma che:

*«Secondo il rimettente la **predetta decisione del Consiglio di Stato**, unitamente al rilievo che ad essa si sono rapidamente adeguati altri tribunali amministrativi regionali, avrebbe fatto sorgere un **diritto vivente in materia**.*

*In proposito, può invero revocarsi in dubbio che una sola pronuncia del giudice amministrativo di appello, seppur seguita da altre decisioni conformi di vari organi giurisdizionali di primo grado, abbia già determinato l’insorgenza di un diritto vivente sull’interpretazione dell’articolo unico oggetto di censura.*

*Tuttavia, pur assumendo il difetto di un vero e proprio diritto vivente, si deve tenere conto della circostanza che un'eventuale pronuncia di dissenso da parte del TAR rimettente lo avrebbe esposto ad una assai probabile riforma della propria decisione. In situazioni come queste, se il giudice non si determinasse a sollevare la questione di legittimità costituzionale, l'alternativa sarebbe dunque solo adeguarsi ad una interpretazione che non si condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. In tale ipotesi, quindi, la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima.*

*Al riguardo, si osserva ulteriormente che, in considerazione della struttura della norma censurata, la soluzione prescelta dal giudice rimettente, cioè di ritenere l'interpretazione data dal Consiglio di Stato non altrimenti superabile, tanto più essendo essa in via di consolidamento, non pare implausibile e non lascia spazio in concreto alla sperimentazione di altre opzioni, dato che tutte comunque verrebbero a confliggere con quella fatta propria dal giudice amministrativo di appello.*

*Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, la questione proposta non si risolve nella mera ricerca di un avallo interpretativo da parte di questa Corte. Infatti, una volta che il giudice abbia consapevolmente scelto in modo non implausibile una determinata interpretazione della norma, che ritiene non superabile, «la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità» (sentenza n. 221 del 2015).»*

Come a breve si vedrà, i principi affermati in tale decisione potrebbero, forse, evitare la soluzione che alcuni commentatori invocano come la più probabile: ossia quella di una declaratoria di inammissibilità.

#### **4. La parola alla Corte Costituzionale: i possibili scenari.**

**4.1** Il ventaglio delle possibili decisioni della Corte Costituzionale è piuttosto ampio: dalla inammissibilità al rigetto della questione di legittimità costituzionale, dall'indicazione di quale sia la corretta interpretazione della norma ad una pronuncia di accoglimento.

Alla luce della formulazione dell'ordinanza, si deve anzitutto osservare che l'eventuale accoglimento della questione produrrebbe, come effetto, la pronuncia di una sentenza manipolativa da parte della Consulta che dichiarerebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui – come richiesto dalla Corte milanese – «incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione».

Una sentenza, quindi, che se adottata, avrebbe l'effetto di modificare la disposizione di cui all'art. 580 c.p. riscrivendola in questo modo: «*chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito, e ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione*» sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto suicidario si compie, o da uno a cinque anni, qualora non si compia e sempreché dal tentato suicidio derivino lesioni personali gravissime o gravi» (si veda, sul punto, A. ALBERTI, *Il reato di istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte Costituzionale. Il caso Cappato e la libertà di morire*, in *forumcostituzionale.it*).

Negli ultimi 4 mesi – da quando è stata pronunciata l'ordinanza della Corte di Assise di Milano – i commentatori si sono interrogati senza sosta sulla praticabilità di tali soluzioni e il quadro delle opinioni che ne esce fuori è alquanto variegato.

**4.2** Una prima posizione è quella di chi ritiene che la Corte di Assise abbia “abusato” dello strumento della questione di legittimità costituzionale, al quale è consentito ricorrere solo qualora non sia possibile interpretare la disposizione censurata in **maniera costituzionalmente conforme** (è di questo avviso, ad esempio, F. PARUZZO, *Processo Cappato, tra diritto di morire e reato di aiuto al suicidio. La questione è rimessa alla Corte Costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 26 aprile 2018).

Il riferimento va, ovviamente, all'interpretazione proposta nelle sentenze di merito prima citate, nelle quali è stata sviluppata un'interpretazione del concetto di agevolazione al suicidio che, se seguita dalla Corte di Assise di Milano, avrebbe potuto portare alla assoluzione dell'imputato senza la necessità di invocare la Consulta.

Preferendo sollevare la questione anziché aderire a tale interpretazione – hanno affermato alcuni commentatori – la Corte di Assise ha intrapreso la strada del giudizio incidentale di costituzionalità «*solo per avvalorare l'interpretazione ritenuta preferibile dal giudice*» esponendosi, così, al serio rischio di una pronuncia di inammissibilità.

Identica critica è presente nell'atto di intervento nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale da parte del Governo, nel quale, a sostegno di una declaratoria di inammissibilità, si afferma che «*il giudice remittente avrebbe potuto definire il giudizio penale pendente a carico di Cappato per la parte attinente all'agevolazione*», avendo il giudice a quo «*sollevato la questione solo per ottenere l'avallo interpretativo scelto da parte della Corte Costituzionale*», non avendo, al contrario, «*affatto percorso la strada di un'interpretazione costituzionalmente orientata*» (pag. 9 dell'atto di intervento del Governo).

Tale critica può essere riassunta nella nota affermazione secondo cui «*le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali*» (così Corte Cost., sentenza n. 356/1996).

Su posizioni per certi versi analoghe si sono schierati anche due illustri costituzionalisti come Roberto Bin e Giovanni Maria Flick i quali, nel sottolineare l'importanza di un intervento del Legislatore sul punto, hanno manifestato una certa perplessità sull'opportunità di rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Il primo ha avuto modo di scrivere che, ferma restando la diversità (anche in termini di gravità) tra le condotte sanzionate dall'art. 580 c.p., la soluzione più probabile è che la Corte risponda che *«spetta al giudice penale distinguere le due ipotesi e valutare la gravità dell'“aiuto” prestato al suicida»* e che, trattandosi di questione squisitamente politica, *«cambiare la legge penale, così come è scritta, spetta al legislatore, che di scrivere le leggi ha appunto il compito»* (R. BIN, *Cappato, il Governo, la Corte Costituzionale e le false notizie*, in [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info), 4 aprile 2018).

Il secondo, nel corso di un'intervista, ha esplicitamente fatto proprie le critiche prima sintetizzate affermando che *«i giudici potevano tentare di interpretare come è già successo altre volte, ad esempio a Vicenza il 2 marzo 2016. In quella occasione i giudici dissero che accompagnare una persona in Svizzera è una semplice assistenza in nome della solidarietà. Accompagnare non integra quindi la condotta, penalmente rilevante, dell'agevolazione. Ecco perché dico che quel vuoto deve essere colmato dal Parlamento che ripeto, deve chiarire una volta per tutte il problema di se e come coinvolgere una terza persona. Le norme si dichiarano incostituzionali solo quando non consentono un'interpretazione conforme alla Costituzione; non quando consentono una interpretazione in contrasto con essa* (G. M. FLICK, *Serve una legge per chi vuole suicidarsi e non può farlo da solo*, in [www.gmflick.it](http://www.gmflick.it)).

Il tema del rapporto tra **obbligo di interpretazione conforme** da parte del giudice *a quo* e sindacato di costituzionalità è senza dubbio molto complesso e meriterebbe una trattazione a parte.

In questa sede ci si può limitare ad osservare che, come è stato affermato da alcuni commentatori, negli ultimi anni (a partire dalla sentenza n. 221/2015, seguita poi dalla n. 262/2015; n. 45/2016; n. 95/2016 e n. 240/2016), la Corte Costituzionale, *«mostrandosi incline a richiamare a sé in grado maggiore il controllo di costituzionalità»*, abbia significativamente rivalutato il ruolo da attribuire alla **mancata interpretazione conforme** da parte del giudice *a quo* quale causa di inammissibilità della questione.

In particolare – si è affermato – con le sentenze prima citate la Corte ha *«rifiutato di dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità a causa del mancato esperimento dell'interpretazione conforme, posto che essa “viene consapevolmente esclusa dal rimettente”*. Stabilire, poi, se sia o no consentita un'interpretazione adeguatrice è **problema che attiene al merito della questione di costituzionalità**, sicché, *quand'anche così fosse, la questione sarebbe infondata, e non inammissibile»* (in questi termini M. BIGNAMI, *Profili di ammissibilità delle questioni incidentali di costituzionalità (rilevanza, incidentalità, interpretazione conforme)*, in *Questione Giustizia*).

Ciò che conta – prosegue l'autore – «è un adempimento formale da parte del giudice a quo, ovvero il suo **tentativo di interpretare la norma secondo Costituzione** e la conseguente presa d'atto che esso è fallito, quale che ne sia la ragione. L'inammissibilità è ricondotta nell'alveo dei vizi meramente processuali, perché il rimettente ha mancato di svolgere il suo dovere fino in fondo, mentre, quando esso è stato assolto, spetta alla Corte affrontare il merito del dubbio di costituzionalità, eventualmente dichiarando infondata la questione a causa della possibilità di una soluzione interpretativa».

Un'interpretazione di questo tipo, come prima anticipato, potrebbe forse salvare l'ordinanza da una pronuncia di inammissibilità e aprire le porte, non necessariamente ad una pronuncia di accoglimento ma, eventualmente, anche ad una decisione di infondatezza che potrebbero ugualmente apparire utile nell'ottica di chiarire quale sia l'interpretazione da preferire della disposizione di cui all'art. 580 c.p.

Come ha affermato l'Autore prima citato, infatti, se lo strumento dell'interpretazione conforme ha senz'altro dei vantaggi (in quanto «*incoraggiare il giudice della lite principale a fare da sé assicura il più rapido, anche se non necessariamente il più congruo, degli strumenti di tutela costituzionale dei diritti*»), è anche vero che, a volte, ragioni di opportunità potrebbero far apparire preferibile un intervento del giudice delle leggi (infatti, «*anche a voler concedere che un giudice illuminato trovi la soluzione adeguata, resta il fatto che nell'aula vicina le cose possono andare molto diversamente, e le ragioni della Costituzione soccombere, mentre, se quello stesso giudice avesse investito la Corte del problema, esso sarebbe stato risolto una volta per tutte. Ci si affida allora al lento lavoro della giurisprudenza, ponendo in ombra l'interesse obiettivo a cancellare immediatamente e risolutamente la norma incostituzionale dall'ordinamento*») (si veda sempre M. BIGNAMI, *Profili di ammissibilità delle questioni incidentali di costituzionalità (rilevanza, incidentalità, interpretazione conforme)*, in *Questione Giustizia*).

**4.3** Una seconda posizione è quella di chi ha osservato che la strada dell'interpretazione conforme non fosse così facilmente praticabile, non essendo consentito interpretare l'art. 580 c.p. escludendo, a priori, le condotte di **agevolazione in senso stretto**, ossia quelle condotte che non abbiano inciso sull'aspetto volitivo (in questo senso A. ALBERTI, *Il reato di istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte Costituzionale. Il caso Cappato e la libertà di morire*, in *forumcostituzionale.it*).

In realtà, anche coloro i quali non hanno criticato, in radice, la scelta di sollevare questione di legittimità costituzionale ne hanno però criticato le modalità evidenziando come si sia in presenza di una questione di legittimità costituzionale che richiede «*un intervento manipolativo eccessivamente ampio*».

Il risultato al quale si mira con una siffatta ordinanza – è stato affermato – «è quello di sottrarre all'incriminazione chi, pur avendo agevolato la realizzazione

*del suicidio, non abbia in alcun modo esercitato un'indebita influenza sul processo deliberativo dell'aspirante suicida e non abbia perciò contribuito alla determinazione e al rafforzamento del progetto suicidario. Appare evidente perciò che se il giudice costituzionale accogliesse la questione di legittimità costituzionale nei termini proposti dal giudice a quo, si realizzerebbe un **restringimento notevole della fattispecie criminosa**, forse ingiustificato al fine di ripristinare la conformità a Costituzione del dettato legislativo (con effetti eccessivamente limitativi del margine di discrezionalità politica riservato alle scelte del legislatore in materia penale)». Diverso sarebbe stato, invece, «se l'ordinanza di remissione avesse prospettato, in nome della libertà costituzionale al suicidio, **non già la liceità di qualsiasi condotta agevolativa** (non influente sul processo volontario del suicida), bensì la liceità di quelle condotte agevolative che intervengono in soccorso di chi sceglie la morte per sottrarsi a una vita di **sofferenza clinica irrimediabile**, ossia per liberarsi di una vita condannata a trattamenti terapeutici permanenti e dolorosi».*

L'Autrice conclude invocando – come soluzione ideale – un dispositivo di **accoglimento più circoscritto** di quello proposto dal giudice a quo, ossia una sentenza manipolativa che, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 Cost., potrebbe dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. «*nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, e sempre che l'agevolazione sia strumentale al suicidio di chi, alternativamente, avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari*».

Una soluzione, questa, che sebbene non corrispondente al *petitum* formulato dal giudice a quo, non sarebbe impedita alla Corte Costituzionale, che potrebbe integrare il parametro e formulare un dispositivo di accoglimento nei termini proposti anziché in quelli prospettati dal giudice a quo (v. sempre A. ALBERTI, *Il reato di istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte Costituzionale. Il caso Cappato e la libertà di morire*, in [forumcostituzionale.it](http://forumcostituzionale.it)).

**4.4** Una terza posizione, infine, è rappresentata da quelli che si sono pronunciati a favore della decisione di un coinvolgimento della Corte Costituzionale, ritenendo un suo intervento non in contrasto con i principi che regolano le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale e, soprattutto, ormai «*non più procrastinabile, alla luce della perdurante inerzia del legislatore in materia*» (v. M. D'AMICO, *Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l'istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 11).